



COMUNE DI BRANDIZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

dell' **ISEE** **Indicatore
Situazione
Economica
Equivalente**

**NELL'ACCESSO A INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIO-
EDUCATIVO E SOCIO-ASSISTENZIALE (IN APPLICAZIONE DEL DPCM 5 DICEMBRE 2013, N. 159)**

INDICE

PREMESSA.....	1
ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	1
ART. 2 - SERVIZI DISCIPLINATI	1
ART. 3 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E SERVIZI.....	2
ART. 4 - CARATTERI E FINALITÀ DEL SISTEMA TARIFFARIO.....	2
ART. 5 - CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.....	2
ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	3
ART. 7 - SERVIZI DISCIPLINATI	3
ART. 8 - Destinatari dei servizi.....	3
ART. 9 - Sistema tariffario e determinazione tariffe/canone	3
Art. 10. - Assegni ai nuclei familiari numerosi e di maternità	3
Art. 11. - Acquisizione e trattamento dei dati personali.....	4
Art. 12. - Procedure applicative	4
Art. 13. - Controlli	4
Art. 14. - Norme finali.....	4

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE dell'ISEE NELL'ACCESSO A INTERVENTI E PRESTAZIONI DI
SERVIZI IN CAMPO SOCIO-EDUCATIVO E SOCIO-ASSISTENZIALE
(IN APPLICAZIONE DEL DPCM 5 DICEMBRE 2013, N. 159)**

PREMESSA

Il presente Regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (isee) nell'accesso a interventi e prestazioni di servizi in campo socio-educativo e socio-assistenziale, d'ora in poi Regolamento, ha lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, in attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)", d'ora in poi DPCM, come previsto dall'art. 14, comma 2 dello stesso DPCM.

Per "prestazioni sociali agevolate" si intendono:

- prestazioni sociali che non sono destinate alla generalità delle persone, ma sono limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica
- prestazioni che non sono limitate dal possesso di tali requisiti, ma che comunque possono essere erogate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, con agevolazioni di natura tariffaria, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette o agevolazioni nella misura della prestazione.

Tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nel Regolamento sono abrogate.

ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso e la partecipazione al costo, relativi alle attività che il Comune di Brandizzo esplica nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e dei servizi realizzati in campo socio-educativo, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che causano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione.
2. L'ambito di applicazione è definito sulla base dei seguenti requisiti:
 - prestazioni o servizi non destinati alla generalità dei soggetti
 - prestazioni o servizi che siano comunque collegati nella misura o nel costo a specifiche situazioni economiche.
3. Il presente regolamento stabilisce i criteri per la determinazione della situazione economica degli utenti, al fine di definire l'accesso a possibili interventi e i criteri relativi alle tariffe dei servizi, sulla base dei costi, differenziando la misura della contribuzione tra i vari soggetti e stabilendo in quali casi si ha diritto a prestazioni sociali agevolate.
4. Si applicano le disposizioni previste nel D.P.C.M n. 159 del 5.12.2013 ad oggetto "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*", nel Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 limitatamente all'attestazione e nel Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29.12.2015 per il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e relative istruzioni per la compilazione.

**CAPO I
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI**

ART. 2 - SERVIZI DISCIPLINATI

1. Allo scopo di consentire a ciascuna persona di disporre di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, il Comune di Brandizzo può attivare, tra gli altri, i seguenti interventi e servizi:
 - Asilo nido
 - Mensa scolastica
 - Servizi per l'anticipazione o il prolungamento dell'orario curricolare

- Contributi per agevolare la fruizione di nidi autorizzati al funzionamento, di scuole dell'infanzia paritarie
- Eventuali altre iniziative che prevedano forme di agevolazione all'utenza.

ART. 3 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E SERVIZI

1. I servizi e gli interventi sono messi a disposizione della comunità per consentire il raggiungimento di pari opportunità e sono, altresì, finalizzati alla prevenzione di situazioni di svantaggio e bisogno.
2. Fermo restando il diritto per tutti di usufruire delle prestazioni e dei servizi, l'accesso è regolato da un'espressa domanda dell'utente ed è comunque collegato, nella misura e/o nel costo, a determinate situazioni economiche.
3. Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, a contribuire al costo dei servizi stessi, attraverso il pagamento di una tariffa.

ART. 4 - CARATTERI E FINALITÀ DEL SISTEMA TARIFFARIO

1. La tariffa si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio.
2. L'accesso ai servizi comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità.
3. Per ragioni di equità l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive degli utenti.
4. Tenuto conto delle finalità dei servizi e della necessità di assicurare il rispetto delle percentuali di copertura previste dalle norme di legge, la Giunta comunale approva ogni anno il costo effettivo del servizio, la percentuale del costo riferita ad ogni servizio che determina la tariffa massima, le soglie del servizio derivanti dal calcolo ISEE e le modalità operative per la concessione di benefici secondo i principi ed i criteri previsti nel presente regolamento.

ART. 5 - CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi è determinata sulla base dei seguenti principi:
 - gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive
 - adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti
 - definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Il sistema tariffario prevede le seguenti fasi:
 - a) analisi dei costi, come definita dalla normativa vigente relativa ai servizi pubblici a domanda individuale
 - b) individuazione da parte dell'Amministrazione Comunale della percentuale di copertura dei costi per i singoli servizi, nel rispetto della percentuale complessiva prevista dalle norme di legge
 - c) differenziazione della contribuzione da parte degli utenti, mediante l'individuazione di una tariffa massima e la concessione di agevolazioni, fino al raggiungimento di una tariffa minima, in relazione alla condizione economica effettiva dei beneficiari del servizio, valutata sulla base dell'ISEE calcolato secondo la modulistica, i criteri e i parametri previsti dal DPCM 159/2013; verranno inoltre definiti i requisiti per usufruire dell'esenzione.
3. Partendo dall'analisi dei costi, come previsto dalla normativa vigente, per individuare la percentuale di copertura dei costi stessi, si rende necessario tenere conto delle finalità dei singoli servizi e dei benefici in termini sociali delle prestazioni. Occorre, pertanto, elaborare un sistema che, in rapporto al finanziamento da parte dell'Ente delle spese del servizio e in relazione alle condizioni economiche effettive del nucleo familiare, secondo le disposizioni di legge, determini l'ammontare massimo e minimo della contribuzione a carico dell'utente sulla base di principi di gradualità, equità, imparzialità, solidarietà.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa agevolata viene concessa all'utente residente nel comune di Brandizzo con le seguenti modalità:
 - presentazione della domanda di agevolazione corredata dall'ISEE del richiedente (rispondente ai parametri ed alle indicazioni del DPCM 159/2013)
 - determinazione della tariffa sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del richiedente.
2. Il calcolo della tariffa viene effettuato dopo aver determinato i seguenti parametri:
 - costo del servizio effettivo
 - tariffa massima, ossia percentuale del costo applicata a chi non presenta l'autocertificazione e a chi supera la soglia massima derivante dal calcolo ISEE
 - soglia massima derivante dal calcolo ISEE.
3. La tariffa viene arrotondata a seconda dei servizi erogati e stabilita annualmente con la delibera di approvazione modalità operative e sistema tariffario di servizi a domanda individuale.
4. Viene infine individuata una soglia minima al di sotto della quale viene concessa la tariffa con la massima agevolazione.
5. In linea generale è prevista l'esenzione per soggetti appartenenti a nuclei familiari che usufruiscono dell'assistenza economica da parte dei Servizi Socio Assistenziali o che sono in possesso dei requisiti per ottenerla.

CAPO II SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

ART. 7 - SERVIZI DISCIPLINATI

1. Il Comune in quanto titolare delle funzioni attinenti i servizi socio-assistenziali ha delegato l'organizzazione e la gestione di tali servizi al Consorzio C.I.S.S. di Chivasso. Pertanto la regolamentazione riguardante l'accesso a tali servizi è demandata a tale Ente.
2. Ad oggi rimangono in capo al Comune alcuni servizi:
 - esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket)
 - assegni per i nuclei familiari numerosi e di maternità per donne prive di copertura previdenziale
 - bonus luce elettrica e gas
 - utilizzazione del fondo sociale per l'affitto
 - trasporto anziani in ambulanza
 - pasti a domicilio per gli anziani
 - assegnazione alloggi in emergenza abitativa
 - eventuali altre iniziative che prevedano forme di agevolazione all'utenza.

ART. 8 - Destinatari dei servizi

1. I servizi sociali sono messi a disposizione della comunità ed in particolare dei soggetti che versino in stato di bisogno o che si trovino in situazioni di rischio e/o emarginazione.
2. Fermo restando il diritto per tutti di usufruire delle prestazioni e dei servizi, l'accesso è regolato da un'espressa domanda dell'utente ed è comunque collegato, nella misura e/o nel costo, a determinate situazioni economiche.
3. Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, a contribuire al costo dei servizi stessi, là dove sia previsto il pagamento di una tariffa/canone.

ART. 9 - Sistema tariffario e determinazione tariffe/canone

1. Si intendono qui richiamate le norme di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6.

Art. 10. - Assegni ai nuclei familiari numerosi e di maternità

1. Per l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 L. 23 dicembre 1998 n. 448) e per l'assegno di maternità (art. 74 D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151) il Comune di Brandizzo concede gli assegni

che verranno erogati dall'INPS. Diritti, obblighi e requisiti dei richiedenti, termini di presentazione delle domande, modalità di erogazione degli assegni, sono stabiliti dal Decreto del Ministro per la Solidarietà sociale n. 306/99 e dall'art. 13 del D.P.C.M 159/2013.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 11. - Acquisizione e trattamento dei dati personali

1. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE devono avvenire nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni, delle disposizioni in materia di misure minime di sicurezza e di ogni altra futura norma emanata da Autorità competenti.
2. Lo scambio di dati personali con soggetti esterni, in relazione alla formalizzazione delle dichiarazioni ISEE, dovrà essere regolato da specifici protocolli d'intesa/convenzioni.

Art. 12. - Procedure applicative

1. In linea generale, chi non richiede agevolazioni e dichiara di accettare la quota massima di contribuzione, non è tenuto a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre altra documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio.
2. All'utente, al momento della richiesta di prestazioni agevolate, deve essere garantita l'assistenza necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva ed un'efficace informazione sulle modalità di accesso a tali servizi.
3. Le richieste di agevolazione tariffaria sono presentate avvalendosi della facoltà di autocertificazione a norma del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e seguendo le indicazioni operative dell'ISEE previste dal DPCM 159/2013 e nei Decreti Direttoriali 7 novembre 2014 e 29.12.2015.

Art. 13. - Controlli

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, si segue il sistema di controllo previsto dall'art. 11 del DPCM 159/2013 e dal D.P.R. 445/2000 circa la verifica delle autocertificazioni.
2. In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14. - Norme finali

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nell'accesso alle prestazioni di servizi in campo socio-educativo e socio-assistenziale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24/2002.
2. L'entrata in vigore di norma di rango superiore, capace di esplicitare i suoi effetti sui contenuti del presente regolamento, è direttamente applicabile all'oggetto normato indipendentemente dalla sua formale ricezione nell'articolato.